

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1712 Bindi – Adozione del testo base</i>)	37
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	38
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1712 Bindi – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che alle proposte di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge n. 1712 Bindi. Come preannunciato nelle precedenti sedute, pone quindi in votazione la proposta di testo unificato da lei presentata nella seduta del 9 giugno scorso (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 giugno 2009*).

La Commissione adotta quale testo base la proposta di testo unificato del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.
(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 16.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha chiesto ai rappresentanti dei gruppi ed alla relatrice i loro intendimenti circa l'esame dei provvedimenti in materia di violenza sessuale, considerato che questi, non essendo stati ancora esaminati gli emendamenti presentati al testo base, non potranno essere esaminati dall'Assemblea a partire da lunedì 22 giugno, come invece previsto dal calendario dei lavori.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritiene che si possa chiedere un rinvio

dell'esame da parte dell'Assemblea non superiore a quindici giorni, in quanto si tratta comunque di un provvedimento sul quale è possibile trovare una sostanziale condivisione tra i gruppi. L'esame degli emendamenti potrebbe iniziare martedì prossimo.

Federico PALOMBA (IdV) concorda con quanto dichiarato dalla relatrice.

Enrico COSTA (Pdl) condividendo la scelta di rinviare di soli quindici giorni l'esame dell'Assemblea, rappresenta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti anche al fine di consentire ai deputati di presentare delle proposte emendative volte a prevedere ulteriori strumenti di tutela contro la violenza sessuale.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver condiviso l'esigenza di rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, esprime perplessità sull'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, dichiara di condividere la richiesta dell'onorevole Costa, ritenendo che la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti possa consentire anche ai deputati, oltre che al relatore e al Governo, i quali non sono vincolati ad alcun termine, di individuare disposizioni volte a coordinare il testo unificato adottato dalla Commissione con il decreto-legge in materia di sicurezza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo che la riapertura del termine di presentazione degli emendamenti non possa avere altro effetto che consentire ai deputati di presentare ulteriori proposte migliorative del testo unificato, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato l'11 febbraio 2009 alle ore 18 di lunedì 22 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 11 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio sono abbinate alla proposta di legge C. 825 Angela Napoli all'ordine del giorno.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, rileva che, salvo per alcuni aspetti, le proposte di legge oggi abbinate presentano contenuti pressoché identici alla sua proposta di legge. Si riserva di intervenire diffusamente sui provvedimenti in esame nella seduta prevista per domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo a titolo personale, esprime apprezzamento per la relazione e la proposta di parere dell'onorevole Lo Presti, rilevando peraltro che sarebbe opportuno trasformare l'osservazione in una condizione. Ritiene, infatti, che l'introduzione al Senato dell'articolo 49 sia il risultato di un modo di procedere fortemente criticabile e irrispettoso delle prerogative di questo ramo del Parlamento. Osserva, inoltre, come la disciplina di cui all'articolo 49 lasci molto a desiderare anche sotto il profilo tecnico-giuridico giacché, evidentemente, difetta un adeguato studio e approfondimento delle problematiche, sostanziali e processuali, connesse al tema della *class action*. Sotto questo profilo, ritiene che sarebbe stata utile quanto meno la lettura dell'articolato dibattito che è in corso presso la Commissione Giustizia della Camera fin dalla precedente legislatura. Il testo unificato predisposto dal relatore, onorevole Lo Presti, offre soluzioni tecniche di gran lunga preferibili a quelle di cui all'articolo 49 in esame, con particolare riferimento alla legittimazione attiva, alla competenza, all'identificazione delle situazioni soggettive coinvolte ed alla definizione dei criteri per il risarcimento, alle regole del procedimento, nonché ai margini di discrezionalità del giudice.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide l'osservazione secondo la quale il testo unificato all'esame di questa Commissione, per quanto migliorabile, offra soluzioni bilanciate e ragionevoli.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene del tutto inaccettabile non solo il metodo con il quale è stato inserito l'articolo 49 nel provvedimento in esame, ma anche la disciplina dallo stesso prevista, fondata su di una logica che renderà sostanzialmente improponibile l'azione collettiva. In questo senso, a suo parere, incideranno, tra l'altro, le disposizioni che ampliano la legittimazione attiva a qualsiasi soggetto e la possibilità di adesione entro il ristretto termine di 120 giorni. Manifesta, inoltre, forti perplessità sulla previsione che la sentenza diventi esecutiva entro 180 giorni dalla pubblicazione; sulla scelta dei tribunali territorialmente competenti, che appare sostanzialmente illogica e discriminatoria; sui criteri per l'individuazione delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti. Ritiene, in conclusione, che sia necessario trasformare in condizione l'osservazione apposta alla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe spiegare alla Commissione Giustizia le ragioni per le quali l'esecutivo ha scelto di presentare al Senato un emendamento su una medesima materia che nel frattempo si trovava all'esame della Commissione Giustizia della Camera. A tale proposito sottolinea che il Governo non ha neanche sentito l'esigenza di verificare l'esito dei lavori della Commissione Giustizia, preferendo proporre una nuova disciplina della *class action* senza alcun reale approfondimento delle complesse problematiche ad essa connesse. Per quanto attiene alla proposta di parere del relatore, ritiene che questa sia condivisibile nel merito, evidenziando tutta una serie di lacune della disciplina approvata dal Senato, ma non lo sia nelle conclusioni, in quanto sarebbe stato congruo prevedere la soppressione dell'articolo 49 come una condizione anziché come una semplice osservazione ri-

messa alla valutazione discrezionale della Commissione Attività produttive.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere pienamente le critiche contenute nella proposta di parere del relatore alla nuova disciplina della *class action*. Tuttavia ritiene che dalla formulazione del parere possa scaturire il dubbio che la Commissione Giustizia condivida tutte le restanti parti del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che il dubbio rappresentato dall'onorevole Palomba possa essere superato precisando nella premessa del parere che questo si riferisce alle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, dopo aver condiviso l'intervento del Presidente riformula di conseguenza la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*). Ricorda inoltre che a fronte del comportamento del Governo la dignità della Commissione Giustizia della Camera, e anche quella del relatore, è stata tutelata sia con le sue dimissioni quale relatore dei provvedimenti in materia di *class action* all'esame della Commissione Giustizia, sia attraverso la relazione fortemente critica svolta ieri relativamente al metodo seguito dal Governo ed al contenuto della nuova disciplina approvata dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*nuova formulazione*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B,

osservato che l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2009;

rilevato che il 28 gennaio 2009 la Commissione giustizia della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge n. 410 ed abbinate aventi ad oggetto proprio la materia disciplinata dall'articolo 49, il cui esame era stato avviato il 2 ottobre 2008;

espresso disappunto per la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trovava nello stesso momento all'esame della Commissione giustizia della Camera, anche in considerazione della circostanza che già in altre occasioni, come ad esempio nel caso del disegno di legge n. 1441 volto in parte a modificare sostanzialmente il codice di procedura civile, il Governo ha presentato disegni di legge contenenti disposizioni rilevanti di competenza della Commissione giustizia che in ragione della loro eterogeneità di contenuto non sono stati esaminati in sede referente da tale Commissione;

rilevato che la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dal-

l'articolo 49 consente la proponibilità di questa anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che – in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;

per quanto attiene al merito della nuova disciplina di cui all'articolo 49, rilevato che:

questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali, per cui rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di «di curare adeguatamente l'interesse della classe»;

il predetto testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'ini-

ziativa di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;

non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore»;

per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;

il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;

in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti»;

la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei

diritti individuali omogenei) e l'azione inhibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase «risarcitoria», preclusa in mancanza di uno strumento apposito;

al contrario, puntualizzare il carattere «diritti individuali omogenei», così come il riferimento ai diritti «identici» dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;

sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i «diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione «diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli «illeciti» posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai «diritti», evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di «diritti» in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;

appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;

non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio *tempus regit actum*;

ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1° luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore del-

l'articolo 140-*bis* del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;

rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 1441-
ter-B,

osservato che l'articolo 49, introdotto
nel corso dell'esame al Senato, riforma la
disciplina dell'azione risarcitoria collettiva,
procedendo alla sostituzione integrale del-
l'articolo 140-bis del Codice del consumo,
la cui entrata in vigore è stata fissata al 1°
luglio 2009;

rilevato che il 28 gennaio 2009 la
Commissione giustizia della Camera ha
adottato un testo unificato delle proposte
di legge n. 410 ed abbinate aventi ad
oggetto proprio la materia disciplinata
dall'articolo 49, il cui esame era stato
avviato il 2 ottobre 2008;

espresso disappunto per la scelta del
Governo di presentare al Senato un emen-
damento avente ad oggetto una materia
che si trovava nello stesso momento al-
l'esame della Commissione giustizia della
Camera, anche in considerazione della
circostanza che già in altre occasioni,
come ad esempio nel caso del disegno di
legge n. 1441 volto in parte a modificare
sostanzialmente il codice di procedura
civile, il Governo ha presentato disegni di
legge contenenti disposizioni rilevanti di
competenza della Commissione giustizia
che in ragione della loro eterogeneità di
contenuto non sono stati esaminati in sede
referente da tale Commissione;

rilevato che la nuova disciplina del-
l'azione risarcitoria collettiva prevista dal-

l'articolo 49 consente la proponibilità di
questa anche nei confronti di gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilità, cir-
costanza già oggetto di disciplina ai sensi
dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del
2009 che – in materia di mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei con-
fronti delle amministrazioni e dei conces-
sionari di servizi pubblici – reca una
delega, da esercitarsi nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore delle
citata legge, in parte ispirata a principi
divergenti, in particolare per quanto ri-
guarda il criterio del giudice competente;

per quanto attiene al merito della
nuova disciplina di cui all'articolo 49,
rilevato che:

questa non risponde all'esigenza
primaria di definire con assoluta preci-
sione in tutti i suoi elementi il procedi-
mento risarcitorio, lasciando dubbi inter-
pretativi che si possono tradurre in dispa-
rità di trattamento a causa di interpreta-
zioni disomogenee tra i diversi tribunali,
per cui rispetto al testo approvato dal
Senato occorrerebbe una più puntuale
definizione delle posizioni soggettive tute-
labili e della legittimazione ad agire in
giudizio, nonché dei criteri che presiedono
alla valutazione del giudice in ordine alla
capacità del proponente dell'azione giudi-
ziaria di « di curare adeguatamente l'inte-
resse della classe »;

il predetto testo unificato adottato
dalla Commissione Giustizia risponde alla
logica delle azioni collettive rimesse all'ini-

ziativa di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;

non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore»;

per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;

il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;

in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti»;

la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei

diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase «risarcitoria», preclusa in mancanza di uno strumento apposito;

al contrario, puntualizzare il carattere «diritti individuali omogenei», così come il riferimento ai diritti «identici» dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;

sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i «diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione «diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli «illeciti» posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai «diritti», evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di «diritti» in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;

appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;

non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio *tempus regit actum*;

ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1° luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;

rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;

per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza (articoli 15, 16, 17, 39, 41 e 49)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo.